

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XIII LEGISLATURA —

N. 1216

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli affari esteri**

(DINI)

di concerto col **Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione**

(CIAMPI)

e col **Ministro della difesa**

(ANDREATTA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 6 AGOSTO 1996

Ratifica ed esecuzione della Convenzione di cooperazione
nel campo militare tra il Governo della Repubblica italiana
ed il Governo della Repubblica tunisina, fatto a Tunisi
il 3 dicembre 1991

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Relazione tecnica	»	4
Disegno di legge	»	6
Testo della Convenzione	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - La Convenzione di cooperazione nel campo militare tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica tunisina, fatta a Tunisi il 3 dicembre 1991, si inserisce in un quadro di consolidata collaborazione tra i due Paesi.

La Convenzione sostituisce due accordi precedenti, relativi all'attività in Tunisia di una Delegazione dell'Aeronautica militare italiana (DIATMA) e all'addestramento di piloti tunisini in Italia presso l'Accademia di Pozzuoli, venuti in scadenza rispettivamente nel 1985 e nel 1986.

La Convenzione prevede:

l'organizzazione di visite e l'invio di delegazioni;

lo scambio di osservatori a manovre militari nazionali;

lo scambio di personale per la frequenza di corsi di formazione;

iniziative per la ricerca comune, lo sviluppo e la produzione di sistemi d'arma;

l'istituzione di una Commissione mista presieduta dai due Ministri della Difesa.

La Convenzione si inserisce in una consolidata linea di collaborazione tra i due Paesi, che si basa sulla moderazione e l'allinea-

mento all'occidente che da sempre caratterizza la politica estera della Repubblica tunisina.

Tale allineamento ha trovato molteplici manifestazioni nel recente passato che vanno dall'Accordo di partenariato con l'Unione europea, alla partecipazione alla Conferenza di Barcellona. È infine da segnalare la posizione assunta dalla Tunisia sul processo di pace in Medio Oriente che il Governo di Tunisi ha appoggiato sin dall'inizio, ospitando, tra l'altro, il primo gruppo di lavoro multilaterale.

In questo quadro, una articolata cooperazione militare con la Tunisia non può che favorire il mantenimento dell'equilibrio nella regione, secondo una linea di tendenza nei rapporti tra Repubblica tunisina e Paesi europei. La Convenzione di cooperazione nel campo militare tra la Repubblica italiana e la Repubblica tunisina potrebbe rappresentare un'ulteriore manifestazione dell'alto livello raggiunto nelle relazioni bilaterali. Da un punto di vista politico-strategico, la Convenzione con la Tunisia potrebbe risultare determinante per la difesa del settore meridionale, grazie all'assistenza che potrebbe derivare da tale Paese.

RELAZIONE TECNICA

L'unica disposizione della Convenzione tra l'Italia e la Tunisia in materia di cooperazione sui materiali per la difesa, la cui applicazione comporta un onere per il bilancio dello Stato è l'articolo 7, che prevede la partecipazione alla Commissione mista incaricata dell'esame dei programmi operativi nel settore dei materiali di armamento, che si riunirà alternativamente in Tunisia ed in Italia. Nell'ipotesi dell'invio di quattro funzionari a Tunisi, con una permanenza di quattro giorni in detta città, la relativa spesa è così quantificabile:

Spese di missione:

pernottamento (lire 180.000 al giorno x 4 persone x 4 giorni)	L.	2.880.000
diaria giornaliera per ciascun funzionario dollari USA 133, al cambio di lire 1.650 = lire 219.000, cui si aggiungono lire 66.000, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio-decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo complessivo di lire 285.000 viene ridotto di lire 73.000, corrispondente ad 1/3 della diaria (lire 212.000 x 4 persone x 4 giorni)	»	3.392.000

Spese di viaggio:

biglietto aereo andata-ritorno Roma-Tunisi (lire 698.000 x 4 persone) = lire 2.792.000 + lire 140.000 quale maggiorazione del 5 per cento =	»	2.932.000
		<hr/>
Totale onere (art. 7)	L.	9.204.000
		<hr/> <hr/>

Pertanto, l'onere a carico del bilancio dello Stato, a decorrere dal 1996 e per ciascuno dei bienni successivi, ammonta a lire 9.204.000, in cifra tonda lire 9 milioni.

Si fa presente, infine, che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge relativamente al numero dei partecipanti, delle riunioni e loro durata costituiscono elementi inderogabili ai fini dell'attuazione dell'indicato provvedimento.

Pertanto, nessuna maggiore spesa deriva dalla applicazione delle altre norme che potrebbero venire in considerazione sotto tale profilo.

In particolare, tenuto conto della esperienza verificatasi in analoghi accordi già in vigore, si precisa che:

l'eventuale scambio di visite dei delegati che partecipano ai corsi di organizzazione e di addestramento (articolo 1, paragrafi primo e terzo), la partecipazione degli osservatori alle manovre nazionali (articolo 1, paragrafo secondo), nonché gli scambi per favorire gli interessi culturali (articolo 5), potranno essere accolti solamente in relazione alla disponibilità dei posti previsti nei relativi corsi ed esercitazioni e previo rimborso dei relativi oneri da parte del Paese richiedente; qualora fosse necessario l'invio di personale italiano, la relativa spesa sarà finanziata con gli ordinari stanziamenti di bilancio del Ministero della difesa;

la disposizione intesa a migliorare la ricerca, lo sviluppo e la produzione dei materiali di difesa, nonché quella di fornire assistenza al Paese richiedente (articolo 2, paragrafi primo e secondo) comporta un impegno congiunto da parte delle industrie ed enti governativi interessati, mentre la relativa assistenza viene assicurata dalle imprese di costruzione dei materiali, previo rimborso delle spese da parte del Paese richiedente;

la possibilità di far partecipare esperti alle riunioni della Commissione mista (articolo 8) è rimessa alla decisione dei Paesi contraenti; da parte italiana, l'esame di specifiche proposte potrà essere svolto dal personale tecnico in servizio presso il Ministero della difesa, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio di detto Dicastero;

l'articolo 6 rinvia ad accordi specifici lo sviluppo della collaborazione nei settori interessati, materia che sarà oggetto di esame da parte della Commissione mista.

Va da sè che, ove gli Stati contraenti decidessero di rivedere i programmi rispetto a quanto previsto nel presente provvedimento, si renderà necessario predisporre apposito disegno di legge che autorizza il finanziamento delle maggiori spese.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione di cooperazione nel campo militare tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica tunisina, fatta a Tunisi il 3 dicembre 1991.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 della Convenzione stessa.

Art. 3

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge nel triennio 1996-1998, valutato in lire 9 milioni annue per ciascuno degli anni 1996 e 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

C O N V E N Z I O N E

Convenzione di cooperazione nel campo militare

tra

il Governo della Repubblica Italiana

ed

il Governo della Repubblica Tunisina.

- Desiderosi di sviluppare e rafforzare i rapporti d'amicizia esistenti tra i due Paesi;

- coscienti del fatto che la cooperazione e la comprensione reciproca rappresentano un importante contributo per lo sviluppo economico;

- convinti che la cooperazione tra i due Paesi in campo militare, tecnico ed industriale in materia di difesa avrà effetti favorevoli sulla pace e la sicurezza internazionale nella regione:

Convengono:

ARTICOLO 1: Le due parti concordano di promuovere, di comune accordo, la cooperazione e gli scambi tra le loro forze Armate, in particolare per quanto riguarda:

- l'organizzazione delle visite, lo scambio delle delegazioni e di punti di vista circa i concetti di organizzazione, strategia, tattica e logistica;

- lo scambio di osservatori alle manovre nazionali su invito speciale;

- lo scambio di personale che segua corsi e stages di formazione e di perfezionamento;

- lo scalo di unità e di velivoli nel quadro delle disposizioni regolamentari in vigore in ognuno dei due Paesi.

ARTICOLO 2: Tale cooperazione si propone anche:

- l'istituzione e la realizzazione di programmi comuni per la ricerca, lo sviluppo, la produzione e la manutenzione di sistemi d'arma e di materiali di difesa;

- l'assistenza reciproca, mediante scambi d'informazioni tecniche, tecnologiche e industriali e l'impiego della loro capacità scientifica, tecnica e industriale per lo sviluppo e la produzione di materiali e di equipaggiamenti di difesa destinati a soddisfare le esigenze dei due Paesi;

ARTICOLO 3: La partecipazione di un Paese terzo a tale cooperazione è subordinata al preventivo accordo delle due parti.

Tutte le informazioni, documenti, equipaggiamenti ed esperienze tecniche scambiati o prodotti nel quadro di questa cooperazione dovranno essere utilizzati esclusivamente per le esigenze del Paese beneficiario.

In caso di sviluppo o produzione in comune, l'informazione, la documentazione, l'equipaggiamento e la tecnologia elaborati in collaborazione non possono essere trasferiti nè temporaneamente nè in maniera definitiva e non possono essere nè riprodotti nè ceduti a terzi senza il preventivo accordo scritto delle due parti.

Le disposizioni per disciplinare l'esportazione verso altri paesi di informazioni, documentazioni, equipaggiamenti ed esperienze tecniche sviluppati o prodotti in collaborazione nel quadro della presente convenzione, saranno espressamente precisate con accordo a parte.

ARTICOLO 4: Lo scambio di qualsiasi informazione relativa alle attività che derivano dall'attuazione della presente convenzione sarà regolato da un Accordo di protezione dell'informazione classificata.

In ogni caso, ognuna delle due parti stabilirà un livello di protezione equivalente a quello attribuito dall'altra parte e adotterà le necessarie misure di sicurezza.

ARTICOLO 5: Considerato lo spirito di grande amicizia e tenendo conto dell'impatto reciproco e benefico che deriverebbe da una migliore comprensione delle rispettive culture, le due parti svilupperanno gli scambi d'interesse culturale e di dizione sociale tra i membri delle forze armate dei due Paesi e le loro famiglie.

ARTICOLO 6: La collaborazione istituita nel quadro della presente convenzione verrà sviluppata attraverso accordi specifici che saranno elaborati separatamente per ciascun settore previsto.

ARTICOLO 7: Allo scopo di assicurare le migliori condizioni all'attuazione delle disposizioni della presente convenzione, le due parti decidono di costituire una Commissione Mista per l'attuazione ed il controllo di questa convenzione.

Tale commissione mista sarà presieduta dai Ministri della Difesa o da loro rappresentanti. Si riunirà almeno una volta all'anno alternativamente in Italia ed in Tunisia.

ARTICOLO 8: Le due parti designeranno i rappresentanti e sostituti alla Commissione Mista che riterranno utili e possono inoltre invitare alle sessioni di detta commissione qualsiasi persona la cui presenza riterranno opportuna per quanto riguarda i problemi da trattare.

ARTICOLO 9: La presente convenzione ha una durata di 5 anni rinnovabile per tacito accordo. Può essere denunciata per iscritto dall'una o dall'altra delle due parti sei (6) mesi prima della scadenza.

ARTICOLO 10: In caso di denuncia, le due parti inizieranno le consultazioni per risolvere amichevolmente le questioni pendenti.

Gli accordi specifici conclusi nel quadro della presente convenzione, sia tra enti statali che tra imprese private con o senza la partecipazione di terzi, rimarranno in vigore e termineranno secondo le rispettive clausole di scadenza.

ARTICOLO 11: Il presente accordo entrerà in vigore dal momento in cui ciascuna delle due parti riceverà dall'altra parte la notificazione della sua ratifica secondo le regole costituzionali in vigore in ciascun Paese.

Redatta in due esemplari, uno in italiano e l'altro in arabo, entrambi facenti ugualmente fede.

03 DEC. 1991

Per la Repubblica Italiana

Per la Repubblica Tunisina

Virginio Zappalà

